

**WEBINAR 08 giugno 2018**

***I TIROCINI FORMATIVI  
come risorsa per  
l'inserimento lavorativo  
dei beneficiari SPRAR***

**RACCOLTA DEI QUESITI**

*(da stampare preferibilmente in formato opuscolo)*



## I TIROCINI FORMATIVI COME RISORSA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI BENEFICIARI SPRAR

*Le persone con invalidità possono accedere ai tirocini?  
Quali Linee guida bisogna seguire?  
E i beneficiari SPRAR rientrerebbero nella categoria "soggetti svantaggiati"?*

Ai sensi dell'art. 4 L. 381/91 sono soggetti svantaggiati:

- Invalidi fisici, psichici o sensoriali, normativa specifica di inserimento lavorativo: L. 68/99;
- Ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico;
- Tossicodipendenti;
- Alcoolisti;
- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- Le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 l. 354/75.

I richiedenti e i titolari vittima di violenza tratta o sfruttamento non rientrano automaticamente nella categoria di soggetti svantaggiati di cui alla L. 381/1991; potranno rientrarvi se ed in quanto la vulnerabilità di cui sono portatori abbia determinato in loro una delle condizioni fisiche o psichiche che giustificano l'inclusione delle categorie di cui all'art. 4 della citata legge.

Ciò premesso, i tirocini extracurricolari possono essere attivati per:

- soggetti disoccupati ai sensi art. 19, del D.lgs. 150/2015
- lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
- lavoratori a rischio di disoccupazione
- soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione
- soggetti disabili (art.1, comma 1, L.68/99) soggetti svantaggiati ai sensi della L.381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi DPR 21/2015; titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittime di violenza e di grave sfruttamento D.lgs

286/98; vittime di tratta ai sensi del D.lgs 24/2014.

Si specifica che solo riguardo ai soggetti disabili (art.1, comma 1, L.68/99), le Linee guida del 2015 precisano che l'attivazione del tirocinio non può essere inserita tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, L. 68/99 per il soggetto ospitante.

Pertanto è solo il caso specifico di ogni singolo beneficiario a determinare la categoria di accesso alle misure di politiche attive per il lavoro. Se, per esempio, il beneficiario è un rifugiato anche portatore di un'invalidità per la quale sono previste specifiche e ulteriori forme di tutela, si farà riferimento alla specifica normativa. La responsabilità e la competenza di tali valutazioni e decisioni sono in capo ai servizi sociali dell'Ente locale e, se il caso lo richiedesse, dei servizi sanitari. Ciò a maggior ragione se trattasi di tirocini formativi afferenti le Linee guida del 2015 poiché sono rivolti in modo specifico a persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti ai fini dell'inclusione sociale e/o della riabilitazione.

Si ribadisce, dunque, che le competenze per la valutazione del caso sono innanzitutto in capo ai suddetti servizi, in collaborazione con gli enti gestori.

Si rammenta infine che non tutte le Regioni/Province autonome hanno deliberato in modo specifico per il loro territorio secondo le Linee guida del 2015, rinviando pertanto alle stesse. Ciò conferma che è indispensabile acquisire la normativa vigente nella propria Regione o Provincia autonoma.

*E' obbligatorio far partecipare i tirocinanti anche ai corsi sulla sicurezza sul lavoro?*

*Sono a carico di chi inserisce il tirocinante o di chi ospita?*

*Anche le visite mediche per l'idoneità lavorativa vanno fatte?*

Per entrambe le Linee guida il "Soggetto ospitante" il tirocinio formativo è tenuto a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n.81, 9 aprile 2008 "Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e a fornire, ai sensi dell'art.37, adeguata formazione

*L'obbligo di fornire formazione e informazione in materia di salute sui luoghi di lavoro spetta ancora al soggetto ospitante? in caso contrario dobbiamo attivare nel progetto i corsi?*

all'avvio del tirocinio. Così come è tenuto a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi della vigente normativa.

Il Centro per l'Impiego resta il riferimento primo ed essenziale per acquisire specifica contezza a riguardo, oltre alla lettura della specifica normativa regionale.

Si rammenta tuttavia che la voce I2 del Piano finanziario, specificamente destinata ai tirocini, copre tutte le spese a questi pertinenti. Pertanto, negli accordi che si prenderanno con le aziende e riportandoli nella convenzione, l'azienda potrà occuparsi di entrambe ma volendo con la copertura dei costi dallo SPRAR.

*Alla conclusione di un tirocinio formativo, è possibile l'attivazione di un contratto d'apprendistato che possa consentire al beneficiario di continuare la frequenza di un corso di formazione professionale?*

In generale si secondo la disciplina poiché l'art. 41, comma 1 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 dispone che "L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani."

La formazione professionale è dunque un elemento centrale all'interno di questo tipo di contratto di lavoro, la cui causa è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione a cui si aggiunge l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro. Infatti è previsto anche un Piano formativo individuale.

Resta tuttavia ferma la necessaria collaborazione con il Centro per l'Impiego per definire nel dettaglio secondo la specificità del caso, e secondo la specificità del corso di formazione che sta seguendo il beneficiario. Ricordiamo che esistono tre tipologie di contratto e le competenze regionali rispetto alla formazione professionale.

*Le cooperative che sono Enti gestori SPRAR iscritte all'albo regionale, possono inserire direttamente tirocinanti del proprio progetto?*

Certamente le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali sono annoverate tra i soggetti promotori dei tirocini formativi.

E' tuttavia fondamentale specificare che ciò non può significare che il tirocinio si svolga presso la medesima cooperativa poiché, per come chiarito dall'Ispettorato

*Quali sono le azioni che deve intraprendere l'operatore SPRAR per un beneficiario che sta facendo un tirocinio, e quali le modalità di rapporto con il tutor del soggetto promotore?*

Nazionale del Lavoro con la Circolare n.8 del 18/04/2018, soggetto promotore e soggetto ospitante non possono coincidere.

L'operatore SPRAR, inteso come equipe multidisciplinare nel suo complesso, ha la responsabilità della presa in carico sociale della persona. Invece il tutor del soggetto promotore - ma anche il tutor del soggetto ospitante (azienda) - hanno la responsabilità di garantire il buon esito del tirocinio e di tutte le tutele previste dalla normativa come quelle afferenti la sicurezza sul lavoro per esempio, o il rispetto del piano formativo.

Ovviamente l'operatore SPRAR vigila anche su queste, ma lo fa appunto fungendo da cerniera tra i due ambiti, avendo con i tutor una relazione di scambio e confronto sull'andamento del tirocinio stesso.

Se per esempio è un richiedente, potrebbe durante il tirocinio avere notizia di un diniego con ricadute emotive negative sul rendimento del tirocinio. Ciò richiederebbe necessariamente un ruolo attivo dell'equipe SPRAR anche nella relazione con i tutor e con l'azienda.

Oppure potrebbero sopravvenire problemi di salute. O ancora la richiesta del/dei tutor di dare un maggior supporto alla persona rispetto alla conoscenza della lingua italiana, affinché possa meglio svolgere il tirocinio.

*Un beneficiario è stato preso in carico dal SERT e proprio tramite i suoi uffici il tirocinio sarà prorogato fino a 24 mesi. Questo implica un'uscita dal progetto o no?*

Come spiegato, la temporaneità dell'accoglienza è un cardine della stessa ed è determinata non dal percorso d'inserimento lavorativo del beneficiario, ma dal percorso giuridico - amministrativo del beneficiario titolare di una forma di protezione (Vedi Manuale operativo SPRAR). La durata di un tirocinio extracurriculare non può dunque intervenire a riguardo, ferma restando la possibilità, ove motivata e necessaria, di procedere alla richiesta di proroga dell'accoglienza che, comunque, non potrebbe in alcun caso coprire un periodo così lungo.

Pertanto un progetto SPRAR è tenuto ad

assicurare durante l'accoglienza la costruzione dell'insieme delle condizioni che permettano al beneficiario dopo l'uscita dall'accoglienza di proseguire il suo percorso autonomamente potendo fare riferimento a:

- capacità, titoli (es. licenza media) e competenze personali acquisite e/o consolidate durante l'accoglienza;
- servizi del territorio a 360° (dall'ASL al Centro per l'Impiego);
- la rete locale anche non istituzionale (associazioni a 360°, agenzie immobiliari, etc.)

*L'Avviso 22/2018 della Regione Sicilia per tirocini extracurricolari richiede di aver assolto all'obbligo scolastico. Nel caso di adulti non in possesso del titolo di studio, rientrando comunque tra i soggetti vulnerabili, possono comunque essere iscritti?*

L'Avviso rispetto ai requisiti d'accesso richiesti e rispetto all'assolvimento dell'obbligo scolastico, in generale, è in linea con la normativa regionale. Non è quindi la condizione di soggetto vulnerabile a intervenire rispetto ai suddetti requisiti.

Si ribadisce che, a maggior ragione rispetto alla fattispecie e a casi simili, al fine di maggiori chiarimenti è fondamentale che l'Ente locale titolare dello SPRAR stabilisca un confronto con l'Ente che promuove l'Avviso, quindi, in questo caso la Regione, anche per il tramite o in collaborazione con il Centro per l'Impiego.

*Per i msna la dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico (10 anni di scuola) può riguardare anche il paese di origine o riguarda la terza media in Italia?*

I dieci anni di scuola che corrispondono all'obbligo scolastico sono tali sia nel Paese di origine, sia in Italia. In Italia significa aver studiato fino al secondo anno delle superiori.

*Indicare nel PFI che il soggetto maggiorenne ha assolto l'obbligo scolastico nel suo paese di origine (titolo estero) può essere una soluzione?*

Sicuramente da diversi anni emerge come criticità la dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico rispetto all'accesso dei msna ai percorsi d'inclusione socio-lavorativa. Tuttavia l'obbligo è tale e, a oggi, non esistono che rare eccezioni costruite in modo molto specifico su alcuni territori, secondo interpretazioni estensive delle norme.

Non si tratta quindi di utilizzare diversamente il PFI, ma di avere eventualmente a monte sul proprio

*Cosa si può fare a favore di msna che non hanno assolto l'obbligo scolastico per favorire un percorso individualizzato che li aiuti a integrarsi nel contesto d'accoglienza attraverso un'esperienza presso realtà locali?*

*In molti casi per i 16-17enni non è possibile attivare il tirocinio per mancanza di questo requisito. Come ovviare?*

*Qual è la differenza tra borsa lavoro e tirocinio, sono la stessa cosa?*

territorio dei procedimenti pubblici codificati (Accordi, Protocolli della Regione, etc.) che lo permettano.

Innanzitutto, resta fondamentale l'iscrizione al CPIA per il conseguimento del diploma di licenza media, per l'apprendimento della lingua italiana, e per i percorsi d'istruzione specifici di I° livello finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione.

Inoltre, uno degli strumenti più utilizzati nello SPRAR è il laboratorio. Infatti, la realizzazione di laboratori da parte dei progetti SPRAR permette di realizzare percorsi comunque utilissimi per i minori in termini di apprendimento e acquisizione e/o rafforzamento di competenze.

Possono essere delle più svariate tipologie, purché siano ben strutturati, realizzati in collaborazione con professionisti per le docenze, e a prescindere dal settore (si tratti di un cuoco, piuttosto che di un falegname, etc.). E' inoltre fondamentale che rispondano all'analisi sia delle competenze e attitudini dei beneficiari, sia alle effettive richieste del territorio e del mercato del lavoro, al fine di garantire maggiori possibilità di successo in termini di occupabilità.

Si rammenta a riguardo che con la Circolare 8004/2017, il Servizio Centrale ha informato la rete SPRAR che per i laboratori non è più richiesta l'autorizzazione, pur raccomandando di conservare la relativa documentazione.

Non esattamente. Tuttavia la borsa lavoro conserva le caratteristiche fondamentali del tirocinio extracurricolare. Infatti, permane l'obbligo scolastico per i minori, permangono le coperture assicurative, così come la necessità di un accordo scritto che preveda anche un piano formativo.

Anche in questo caso, inoltre, ogni

*Se durante lo svolgimento di un tirocinio interviene un diniego della Commissione Territoriale, il tirocinio può continuare in attesa del ricorso o va chiuso?*

*Il progetto stipula le convenzioni per i tirocini con il CPI che, per l'attivazione, chiede che il tirocinante sia in possesso del documento d'identità, e questo ritarda il percorso. È richiesto ovunque?*

*L'intermediazione del Centro per l'Impiego come soggetto promotore è requisito indispensabile? In una provincia limitrofa ci è stato indicato che basta la convenzione e il PFI stipulati solo tra noi e il soggetto ospitante con relativo invio comunicazione UNILAV.*

territorio ha proprie regole ed è quindi indispensabile recarsi presso i servizi pubblici competenti per acquisire informazioni specifiche riguardo alla loro attivazione e conduzione.

Sì, può continuare, per prassi ritenute le condizioni di regolarità sul territorio italiano.

La carta d'identità in via di principio è necessaria. La problematica che rappresentate indica che è fondamentale che l'Ente locale sviluppi il servizio in modo adeguato alla tempistica dei percorsi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei beneficiari.

Come spiegato, per l'attivazione e realizzazione dei tirocini extracurricolari le Regioni e le Province autonome hanno disciplinato in modo più o meno autonomo rispetto alle indicazioni nazionali.

Ricordiamo dunque che è questa specifica normativa a definire nel dettaglio il ruolo del Centro per l'Impiego e che, comunque, in ogni Regione/Provincia autonoma esiste un elenco di soggetti promotori.

Si rammenta infine che la normativa annovera tra i soggetti promotori le cooperative sociali ma iscritte negli specifici albi regionali. Inoltre, in alcuni casi, comprendono le associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato.

Si ribadisce, pertanto, di approfondire la normativa del proprio territorio e di rivolgersi comunque al Centro per l'Impiego, o per il tramite dell'Ente locale chiedere delucidazioni al Dipartimento della Regione competente in materia.



*Per attivare tirocini presso l'ente locale è necessaria la convenzione con il CPI?*

Si, laddove il confronto con il Centro per l'Impiego conduca alla stipula di una convenzione per la realizzazione di tirocini presso l'Ente locale.

Si rammenta tuttavia che, in ragione del FNPA, l'eventualità di svolgere il tirocinio presso l'ente locale SPRAR è sottoposta alla richiesta di autorizzazione al Servizio Centrale.

*Una delle principali criticità per l'attivazione di tirocini coerenti con le caratteristiche del beneficiario e le sue prospettive professionali, è rappresentato dall'individuazione di soggetti ospitanti disposti a sostenere alcune spese. E' il caso delle spese per il premio Inail, per la formazione obbligatoria in tema di sicurezza del lavoro, per la polizza assicurativa RCT. Si può valutare l'ipotesi di prevedere che il progetto Sprar si faccia carico di tali spese, lasciandone esente il soggetto ospitante?*

Come spiegato, per l'attivazione e realizzazione dei tirocini extracurricolari le Regioni e le Province autonome hanno disciplinato in modo più o meno autonomo rispetto alle indicazioni nazionali.

Ricordiamo dunque che è questa specifica normativa a definire nel dettaglio il ruolo del Centro per l'Impiego e che, comunque, in ogni Regione/Provincia autonoma esiste un elenco di soggetti promotori.

Si rammenta infine che la normativa annovera tra i soggetti promotori le cooperative sociali ma iscritte negli specifici albi regionali. Inoltre, in alcuni casi, comprendono le associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato.

Si ribadisce, pertanto, di approfondire la normativa del proprio territorio e di rivolgersi comunque al Centro per l'Impiego, o per il tramite dell'Ente locale chiedere delucidazioni al Dipartimento della Regione competente in materia.